

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Play More!"

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede

ART. 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano via A. Volta n. 19 un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo, sociale e culturale che assume la denominazione **"Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Play More!"**.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva e/o delle discipline sportiva associate cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati e consiglieri.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Durata

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, sociali, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Play More! persegue finalità di promozione sportiva e sociale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Promuovere la pratica dello sport, vissuto come:

- momento di gioco, svago e divertimento;
- occasione di crescita e arricchimento personale attraverso il confronto con gli altri;
- mezzo per diffondere una cultura fondata su valori condivisi quali rispetto, lealtà, impegno, non violenza e antirazzismo;
- opportunità per mettersi in gioco aprendosi a nuove sfide ed esperienze, sul campo e fuori.

2. Favorire l'incontro tra persone, sviluppando una comunità internazionale di appassionati sportivi che attraverso un modello aperto e partecipativo, ispirato a principi di pari opportunità, meritocrazia, corresponsabilità e multiculturalità, crei occasioni di socialità anche al di là dello sport.

3. Incoraggiare uno stile di vita sano e attivo, attraverso il movimento e l'attività sportiva praticata con

regolarità, per contrastare la sedentarietà e migliorare salute e benessere psicofisico individuale e collettivo.

4. Promuovere l'integrazione tra persone oltre ogni differenza di età, sesso, condizione sociale, origine etnica, religione e abilità, favorendo l'inclusione di gruppi sociali in condizioni di disagio e valorizzando la diversità come risorsa per la crescita dell'individuo e della società.

5. Raggiungere e animare con lo sport spazi urbani marginali per promuoverne lo sviluppo, offrendo alla comunità locale luoghi di aggregazione, attività ludiche ed eventi ricreativi organizzati in collaborazione con gli attori operanti sul territorio.

6. Incentivare l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare di internet, non come rete di rapporti esclusivamente virtuali, ma come mezzo per ridurre le distanze tra le persone e creare concrete occasioni di incontro e condivisione di esperienze nel mondo reale.

7. Promuovere il viaggio inteso come occasione di conoscenza, apprendimento e scoperta, come opportunità per

valorizzare le differenze tra paesi, culture e tradizioni e come mezzo per diffondere una cultura di reciproca comprensione e rispetto fra popoli.

Ulteriori fini dell'Associazione sono i seguenti:

- la promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche finalizzate alla diffusione dell'educazione motoria, dell'avviamento, del mantenimento ed del perfezionamento delle pratiche sportive, in tutte le loro forme ed evoluzioni; per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di manifestazioni e progetti, con U.I.S.P. quale Ente di promozione sportiva ed altri enti che ne condividano le finalità sportive.
- lo sviluppo e diffusione della promozione sociale, sia essa in favore dei propri associati che dei soggetti esterni all'Associazione, in tutti i suoi aspetti così come prima descritti anche con una specifica attività didattico/formativa, concorsi interni di formazione e/o di aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni settoriali o di specificità, anche coordinandosi con altre Associazioni e/o Organizzazioni Pubbliche

e/o Private aventi analoghe/affini finalità e/o disponibili ad accogliere tra le loro attività lo sviluppo e/o la promozione sociale.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare e gestire strutture per l'attività di formazione e promozione sportivo-ambientale;
- d) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative culturali ed artistiche (festival, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello nazionale ed internazionale;
- e) organizzare e gestire strutture/attività per la radiodiffusione visiva e sonora, ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare giornali e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa;
- f) promuovere attività di ricerca e studi in Italia ed all'estero per creare occasioni di scambi culturali

ed artistici;

g) creare gruppi di studio ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;

h) collaborare con Istituti scolastici, universitari ed ogni altro ente pubblico o privato, proponendo ed organizzando laboratori didattici ed iniziative di carattere sportivo, sociale, culturale ed artistico;

i) indire corsi di avviamento agli sport, alle attività motorie, di mantenimento e riabilitazione, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e tecnici;

j) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

k) esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

l) Detenere partecipazioni in società commerciali, purché operanti in ambiti affini ai propri scopi sociali;

m) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,

tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

n) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

o) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

p) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

q) istituire premi e borse di studio;

r) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

s) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituziona-

li.

L'associazione avrà durata illimitata fino a delibera di scioglimento o intervento delle pubbliche autorità.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura dello sport così come inteso negli scopi dell'Associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerenze per la sua promozione e valorizzazione. I Membri Onorari sono nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità

dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. I Sostenitori sono nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

I Membri Onorari ed i Sostenitori dell'Associazione non sono soci dell'Associazione e non godono quindi dei diritti ad essi riservati, compreso il diritto di voto.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

La qualifica di socio si consegue con l'accettazione della richiesta di ammissione da parte del consiglio direttivo o del comitato di direzione specificatamente delegato.

Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità

ART.6

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

ART.7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dal momento della delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera, email, o per affissione presso la sede

dell'Associazione, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, artistiche, sociali e culturali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

j) Finanziamenti, fruttiferi e non, da parte degli associati.

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei sog-

getti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere c), d), i) del presente articolo, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto; i beni così pervenuti sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa delibera assembleare.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Direzione (qualora nominato);
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Collegio dei Probiviri (qualora nominato);
- f) il Presidente.

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale o sul sito web associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera sulla relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati

maggioresse in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta di un altro associato il quale non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

ART. 17

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente, scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro)

anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, ed, eventualmente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. In caso d'urgenza la convocazione potrà avvenire, con le medesime modalità, anche due giorni prima l'adunanza.

Il Consiglio si riterrà validamente convocato, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i membri e nessuno di questi si opponga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio può tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In

tali casi, devono essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, il Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

i) deliberare la quota associativa annuale dovuta da ogni associato

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

E' fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica nonché di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ART. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni, salvo non intervenga prima il termine del mandato del consiglio direttivo, ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Collegio dei Probiviri (qualora eletto)

ART. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Presidente

ART. 23

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 19 dal Consiglio Direttivo, è anche Presidente dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 8 (otto) giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a

qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, in ogni caso in ossequio con le disposizioni della normativa civilistica e fiscale vigente e sentito

l'eventuale organismo di controllo preposto
dall'ordinamento giuridico.

ART. 25

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente
statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Co-
dice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano,